



**GARANZIA CONVENZIONALE BEST4 BMW**  
**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 133 DEL CODICE DEL CONSUMO**

Il Concessionario BMW (di seguito il Venditore) riconosce, per il tramite della società BMW Italia S.p.A., apposita Garanzia Convenzionale sugli autoveicoli nuovi a marchio BMW alle seguenti

**CONDIZIONI**

**1. OGGETTO**

- 1.1** Impregiudicata la garanzia legale riconosciuta dalla legge sul bene compravenduto (cd. garanzia legale di cui agli artt. 128 e seguenti Codice del Consumo), per le autovetture nuove a marchio BMW distribuite da BMW Italia S.p.A. tramite i propri organizzati ed immatricolate in Italia, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, il Venditore si obbliga a fornire gratuitamente le prestazioni indicate al punto 2 che segue, nei due anni successivi allo scadere della garanzia legale, salvo quando previsto ai punti 1.2 e 1.3 che seguono.
- 1.2** Gli effetti e la validità della presente Garanzia Convenzionale verranno meno allorché l'autovettura nuova avrà percorso 100.000 km, salvo quanto previsto al seguente punto 1.3.
- 1.3** Per le autovetture BMW con alimentazione a gasolio la garanzia per il solo motore si estende fino alla percorrenza di 150.000 km, con esclusione del turbocompressore, garantito quest'ultimo fino a 100.000 km di percorrenza.

**2. PRESTAZIONI OFFERTE IN GARANZIA CONVENZIONALE**

- 2.1** Il Venditore riconosce gratuitamente all'Acquirente gli interventi che dovessero essere richiesti per difettosità relative a parti lubrificate del motore, cambio, differenziale, ripartitore di coppia e sterzo, accollandosi i conseguenti oneri di manodopera e dei ricambi necessari per eseguire detti interventi.
- 2.2** Le prestazioni riconosciute dalla Garanzia Convenzionale saranno garantite solamente presso i Concessionari o Officine Autorizzate BMW; questi ultimi procederanno, a loro discrezione, alla riparazione o alla sostituzione delle parti dell'autovettura coperte dalla Garanzia convenzionale.

**3. LIMITI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE**

- 3.1** La presente Garanzia Convenzionale non opera quando:
- a)** non sono state rispettate le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza dell'autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;
  - b)** sull'autovettura sono stati montati pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali BMW o sono stati utilizzati lubrificanti con specifiche non conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica;
  - c)** si siano resi necessari interventi presso un Concessionario o Officina Autorizzata BMW all'estero, l'Acquirente avrà diritto ad ottenere il rimborso di quanto sostenuto dietro presentazione della fattura comprovante gli interventi eseguiti; in tali casi il rimborso verrà corrisposto previa valutazione tecnica eseguita secondo i parametri indicati al punto 2.2 che precede, sempre che sussistano le condizioni di validità ed efficacia della Garanzia Convenzionale;
  - d)** sull'autovettura sono state apportate delle modifiche non approvate dal costruttore, o l'autovettura è stata in qualunque modo manomessa e/o elaborata al fine di alterarne le prestazioni, o l'autovettura ha subito manomissioni all'odometro.
- 3.2** In ogni caso, i pezzi montati a seguito di un intervento sono coperti dalla garanzia sino allo scadere della durata dalla Garanzia Convenzionale stessa; i suddetti pezzi rimangono di proprietà del Concessionario o Officina Autorizzata BMW che ha effettuato il lavoro.